SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 ottobre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 22 febbraio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 237

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2008.

Approvazione del programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010.

08A07383

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 238

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 16 ottobre 2008.

Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di collocazione (Mercato 11) per il 2008. (Deliberazione n. 69/08/CIR).

08A07728

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 ottobre 2008, n. **166.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*
TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2008, N. 134

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «"di cui all'articolo 27, comma 2," sono inserite le seguenti: "lettera *a)*, ovvero"» *sono sostituite dalle seguenti:* «"'decreto legislativo n. 270'," sono inserite le seguenti: "ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del medesimo decreto,"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ('programma di cessione dei complessi di beni e contratti')"»;

al comma 3, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» *e le parole:* «Per le società» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per le imprese»;

al comma 5, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis.* Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono premesse le seguenti parole: "Salvo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-*quater* del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa,"»;

al comma 10:

*al capoverso 4-*quater, *dopo le parole:* «princìpi di trasparenza» *sono inserite le seguenti:* «e non discriminazione» *e le parole:* «e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo» *sono sostituite dalle seguenti:* «e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo»;

*al capoverso 4-*quinquies, *le parole:* «Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato» *sono sostituite dalle seguenti:* «Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.»;

*al capoverso 4-*sexies, *le parole:* «L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto»;

*al comma 13, capoverso 2-*ter, *ultimo periodo, le parole:* «Cassa integrazioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «cassa integrazione»;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-*bis*. Il rinvio operato dalle disposizioni del presente decreto nonché da quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'articolo 27, comma 2, lettera *a)* ovvero lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo n. 270 si intende operato anche alla lettera *b-bis)* del medesimo comma.

13-*ter*. Le disposizioni del presente decreto nonché quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che si applicano alla cessione di complessi aziendali, aziende o rami di aziende si applicano, altresì, alla cessione dei complessi di beni e contratti».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. – 1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso che

l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «cassa integrazioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «cassa integrazione»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 6-*quater*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "di un euro a passeggero" sono sostituite dalle seguenti: "di tre euro a passeggero". Il comma 3 del medesimo articolo 6-*quater* è sostituito dal seguente:

"*3*. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali e internazionali per singolo aeroporto".

5-*ter*. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché nelle ipotesi ed al personale di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291".

5-*quater*. Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio».

All'articolo 3, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Per garantire la sollecita operatività del fondo di cui al citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-*bis* del predetto articolo 1 sono inseriti i seguenti:

"*345-ter*. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.

345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-*ter*, 345-*quater* e 345-*quinquies*, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione è ridotta della metà se gli importi sono comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli importi di cui ai commi 345, 345-*ter*, 345-*quater* e 345-*quinquies*, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non versato.

345-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345, 345-*ter*, 345-*quater* e 345-*quinquies*, anche avvalendosi della Guardia di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-*quater*, le imprese di assicurazione comunicano al

Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-*ter* e 345-*quater*, nonché del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-*sexies*".

2-*ter*. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".

2-*quater*. Nella procedura di amministrazione straordinaria, la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. I documenti giustificativi sono presentati dai possessori dei titoli di cui al periodo precedente entro il termine indicato dal giudice delegato».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 999):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per lo sviluppo economico (SCAJOLA), dal Ministro dell'economia e finanze (TREMONTI), dal Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (SACCONI) il 28 ottobre 2008.

Assegnato alla 8ª e 10ª commissione riunite (Lavori pubblici e industria), in sede referente, il 5 settembre 2008 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 11ª, 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 settembre 2008.

Esaminato dall'8ª e 10ª riunite il 17, 18, 23, 24 e 30 settembre 2008.

Esaminato in aula il 1º ottobre 2008 e approvato il 2 ottobre 2008.

Camera dei deputati (atto n. 1742):

Assegnato alla IX e X riunite (Trasporti e attività produttive), in sede referente, il 6 ottobre 2008 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI, XI e XIV.

Esaminato dalla IX e X riunite l'8, 14, 15 e 16 ottobre 2008.

Esaminato in aula il 14, 20 e 21 ottobre 2008 ed approvato, con modifiche, il 22 ottobre 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 999-B):

Assegnato alla 8ª e 10ª commissione riunite (Lavori pubblici e industria), in sede referente, il 22 ottobre 2008 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª.

Esaminato dall'8ª e 10ª riunite il 23 ottobre 2008.

Esaminato in aula e approvato il 24 ottobre 2008.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 28 agosto 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 43.

08G0191

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 ottobre 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 76 giorni 2ª tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno

2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto del 7 ottobre 2008 n. 94722 con cui è stata disposta l'emissione della prima tranche dei Buoni ordinari del Tesoro con godimento 15 ottobre 2008 e scadenza 15 gennaio 2009;

Visto il proprio decreto del 10 ottobre 2008 n. 95533 con cui è stato disposto l'aumento dell'importo in emissione fino al valore nominale di 6.000 milioni di euro, dei buoni ordinari del Tesoro di cui al citato decreto del 7 ottobre 2008 n. 94722;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 63.990 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto Ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 ottobre 2008 l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua 76 giorni, con godimento 15 ottobre 2008 e scadenza 15 gennaio 2009, di cui ai propri decreti del 7 ottobre 2008 n. 94722 e del 10 ottobre 2008 n. 95533 citati nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I bot sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro

intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 ottobre 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A07853

DECRETO 22 ottobre 2008.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 ottobre 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 63.990 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 ottobre 2008, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 181 giorni con scadenza 30 aprile 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 10.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 ottobre 2008. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione dei BOT con durata semestrale, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 29 ottobre 2008.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad Euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A07854

DECRETO 23 ottobre 2008.

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che il Fondo di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.a.;

Visto altresì, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi di cui all'art. 61, comma 23, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, di cui all'art. 262, comma 3-*bis,* del codice di procedura penale, nonché relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto ancora, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 2008, che stabilisce che Poste Italiane S.p.a., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.a., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia;

Ritenuta l'estrema urgenza nel provvedere, onde consentire ad Equitalia Giustizia S.p.a. la disponibilità delle prime informazioni utili per la ricognizione delle risorse che rientrano nel «Fondo unico giustizia», in particolare, dalle banche e da Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 143 del 2008, e conseguentemente di dover adottare un primo decreto di individuazione delle informazioni a tal fine necessarie;

Ritenuto di dover rinviare a successivi decreti l'individuazione di tutte le informazioni dovute a Equitalia Giustizia S.p.a. dalle banche, da Poste Italiane S.p.a., nonché dagli altri operatori finanziari;

Vista la nota prot. n. 99197/2008 del 22 ottobre 2008 con la quale il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni, per quanto di competenza, sul testo del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, ed in particolare del suo comma 3, le prime informazioni dovute a Equitalia Giustizia S.p.a. dalle banche e da Poste Italiane S.p.a. sono quelle riportate nell'allegato 1 al presente decreto, che di esso forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale
del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia
e delle finanze
LA PECORELLA

Il capo Dipartimento affari di giustizia
del Ministero della giustizia
ORMANNI

ALLEGATO 1

Contenuto delle informazioni.

Poste Italiane S.p.a., e le banche trasmettono ad Equitalia Giustizia S.p.a., ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto-legge n. 143/2008, le informazioni relative ai libretti postali di deposito giudiziari, ai conti correnti bancari, ai depositi a risparmio ed ai conti di deposito titoli.

Relativamente ai conti correnti bancari, ai depositi a risparmio ed ai conti di deposito titoli, il contenuto delle informazioni da trasmettere è relativo, in una prima fase, ai rapporti intestati all'Autorità giudiziaria, per i quali si tratterà di comunicare i seguenti elementi: l'identificativo del rapporto (numero, codice ABI; codice della filiale); l'intestazione del rapporto (titolare: se persona fisica, nome e cognome; se persona giuridica, ragione sociale; codice fiscale), il saldo (importo; segno; divisa), con esclusione dei rapporti con saldo zero o a debito; tipo del rapporto e data di eventuale blocco a seguito del provvedimento di sequestro, se già disponibili nei sistemi informatici; data ultima operazione di versamento, se già disponibile nei sistemi informatici; soggetto delegato alla firma del rapporto, se già disponibile nei sistemi informatici; data di accensione dello stesso rapporto, se già disponibile nei sistemi informatici.

Relativamente ai libretti postali di deposito giudiziari il contenuto delle informazioni da trasmettere è relativo, in una prima fase, ai seguenti elementi: numero libretto del modello B1, intestatario del libretto, ufficio postale depositario, data apertura del libretto, saldo del libretto, numero del fascicolo e del processo e/o numero notizia di reato, se già disponibili sui sistemi informatici, ufficio giudiziario di riferimento, se già disponibile sui sistemi informatici. I campi «titolare del rapporto» e «intestatario del libretto» devono intendersi composti da: tipo persona (PF o PNF), nome e cognome o denominazione, data di nascita/costituzione, luogo di nascita/costituzione.

Modalità di trasmissione delle informazioni.

Le informazioni indicate al paragrafo precedente sono trasmesse attraverso il ricorso alla procedura Entratel sulla base di implementazione di specifico tracciato informatico.

08A07812

PROVVEDIMENTO 14 ottobre 2008.

Accertamento del mancato funzionamento della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo agli articoli 15, in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze e 25, comma 2, in materia di disposizioni transitorie;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota del 13 ottobre 2008, trasmessa a mezzo messaggio telefax, con cui il direttore della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Napoli ha comunicato l'impossibilità del funzionamento della stessa, a causa di un incendio verificatosi nelle prime ore del mattino della medesima giornata e che ha interessato l'edificio del Centro direzionale presso cui sono allocati gli uffici della Commissione tributaria medesima, siti in via Nuova Poggioreale, Torre 3;

Visto il fono n. 3965 del 13 ottobre 2008, con cui il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli ha accertato, a causa di un incendio sviluppatosi ai piani 11 e 12, la non agibilità dell'intero stabile ove hanno sede gli uffici della Commissione tributaria in questione, in attesa dei lavori di verifica e di messa in sicurezza delle strutture del fabbricato e dei relativi impianti elettrici, nonché in attesa dei lavori di verifica e di ripristino della funzionalità degli ascensori posti al servizio del fabbricato medesimo, disponendo apposito transennamento atto ad interdire l'accesso e la sosta nelle aree sottostanti il pericolo;

Visto il verbale in data 13 ottobre 2008, con il quale il Servizio autonomo di Polizia locale del comune di Napoli ha diffidato la Commissione tributaria provinciale di Napoli, nella persona del direttore della relativa Segreteria, a non praticare i luoghi accertati come pericolanti a seguito di verifica tecnica effettuata in pari data dai Vigili del fuoco,

Dispone

il mancato funzionamento della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Napoli a partire dal 13 ottobre 2008 e fino al ripristino dell'agibilità dei locali da parte dei Vigili del fuoco ed al completamento degli interventi di bonifica e pulizia degli stessi, da accertarsi con successivo provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2008

Il direttore generale: LA PECORELLA

08A07758

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Vasile Cornel Schiop, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 28 novembre 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Vasile Cornel Schiop, nato a Oradea (Romania) il giorno 7 agosto 1978, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doctor-

medic» in data 12 dicembre 2005 conseguito presso la Universitatea din Oradea - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doctor-medic» conseguito presso la Universitatea din Oradea - Romania, in data 12 dicembre 2005 dal sig. Vasile Cornel Schiop, nato a Oradea (Romania) il giorno 7 agosto 1978, è riconosciuto quale titolo di medico specialista.

Art. 2.

Il sig. Vasile Cornel Schiop già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri è, pertanto, autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medico previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A07747

DECRETO 13 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Matthieu Facchin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia, della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 26 agosto 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Matthieu Facchin nato a Aubenas (Francia) il giorno 16 dicembre 1981, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire» conseguito in data 27 marzo 2008 presso la Université Lyon 1 - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire», conseguito presso la Université Lyon 1 - Francia - in data 27 marzo 2008 dal sig. Matthieu Facchin, nato a Aubenas (Francia) il giorno 16 dicembre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Matthieu Facchin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A07767

DECRETO 13 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Christophe Berthoumeyrou, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia, della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 31 gennaio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Christophe Berthoumeyrou nato a La Tronche (Isére) (Francia) il giorno 30 settembre 1965, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire» conseguito in data 17 dicembre 1992 presso la Université de Nice Sophia Antipolis - Francia, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplome d'Etat de Docteur en Chirurgie Dentaire», conseguito presso la Université de Nice Sophia Antipolis - Francia, in data 17 dicembre 1992 dal sig. Christophe Berthoumeyrou, nato a La Tronche (Isére) (Francia) il giorno 30 settembre 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Christophe Berthoumeyrou è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A07768

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 ottobre 2008.

Diniego dell'abilitazione, all'Istituto «Scuola di Specializzazione in Ipnosi e Psicoterapia Cognitiva», ad istituire e ad attivare nelle sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri

conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Visto il decreto in data 24 aprile 2008, con il quale è stata respinta l'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola di psicoterapia e criminologia clinica»;

Vista l'istanza di reiterazione con la quale l'Istituto «Scuola di Specializzazione in Ipnosi e Psicoterapia Cognitiva» ha chiesto nuovamente l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze via dei Massoni, 21, presso «Villa Kraft» - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 3 ottobre 2008, esaminata la reiterazione dell'istanza di riconoscimento, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che il modello proposto continua ad essere eterogeneo senza evidenze sufficienti a sostegno dell'adeguatezza e fondatezza dell'integrazione dei due approcci teorici cui si fa riferimento nel titolo della scuola. Il corpo docente è inadeguato, difforme rispetto ad aspetti fondamentali dei modelli proposti. Inoltre la struttura del piano didattico appare carente e inadeguato;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola di Specializzazione in Ipnosi e Psicoterapia Cognitiva» con sede in Firenze via dei Massoni, 21, presso «Villa Kraft» - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A07749

DECRETO 10 ottobre 2008.

Diniego dell'abilitazione, all'«Istituto di Psicoterapia Cognitiva», ad istituire e ad attivare nella sede di L'Aquila un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di Psicoterapia Cognitiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in L'Aquila, via Roma n. 41 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 3 ottobre 2008, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che il progetto formativo presentato, pur contemplando la presenza di alcune individualità di spicco nell'ambito della terapia cognitiva, non presenta caratteristiche sufficienti alla sua approvazione. Tra i molti elementi critici si sottolineano varie incongruità nel piano didattico e il fatto che una percentuale elevata di docenti non appaiono adeguati alla didattica di specializzazione in particolare per una limitata esperienza professionale;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto di Psicoterapia Cognitiva» con sede in L'Aquila, via Roma n. 41, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A07750

DECRETO 10 ottobre 2008.

Abilitazione, all'Istituto Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Esistenziale «Gaetano Benedetti», ad istituire e ad attivare nella sede di Assisi un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Esistenziale «Gaetano Benedetti» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Assisi (Perugia) via Ancajani, 3 c/o «La Cittadella»,

per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 13 maggio 2008 trasmessa con nota prot. 244 del 29 maggio 2008;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 3 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica Esistenziale «Gaetano Benedetti» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Assisi (Perugia) via Ancajani n. 3 c/o «La Cittadella», ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento .

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A07751

DECRETO 10 ottobre 2008.

Abilitazione, all'Istituto «Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica», ad istituire e ad attivare nella sede di Lugo un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Lugo (Ravenna) via Mentana, 22, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 17 settembre 2008 trasmessa con nota prot. 379 del 17 settembre 2008;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 3 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Lugo (Ravenna), via Mentana n. 22, ai sensi delle disposizioni di cui al

titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento .

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A07752

DECRETO 10 ottobre 2008.

Abilitazione, all'Istituto «S.I.S.P.I. - Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «S.I.S.P.I. - Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, Piazza Ruggero di Sicilia N. 2 c/o l'Istituto Comprensivo «F.lli Bandiera», per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 17 settembre 2008 trasmessa con nota prot. 379 del 17 settembre 2008;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 3 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «S.I.S.P.I. - Scuola Internazionale di Specializzazione con la Procedura Immaginativa» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, piazza Ruggero di Sicilia n. 2 c/o l'Istituto Comprensivo «F.lli Bandiera», ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2008

Il direttore generale: MASIA

08A07753

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 ottobre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane - Sezione operativa laboratorio chimico di Bologna», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 settembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 218 del 19 settembre 2008 con il quale il laboratorio Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane - Sezione operativa laboratorio chimico di Bologna, ubicato in Bologna, viale P. Pietramellara n. 1/2 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 settembre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

Al laboratorio Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane - Sezione operativa laboratorio chimico di Bologna, ubicato in Bologna, viale P. Pietramellara n. 1/2, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

Il capo dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13, par. 5.2
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1, par. 5.2
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1+ Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2007
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3, par. 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5, par 3.2

08A07773

DECRETO 13 ottobre 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Ufficio Dogane Palermo - Sezione operativa laboratorio chimico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 14 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 275 del 26 novembre 2007 con il quale al laboratorio «Ufficio Dogane Palermo - Sezione operativa laboratorio chimico», ubicato in Palermo, via Francesco Crispi n. 143, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 7 ottobre 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2008 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Ufficio Dogane Palermo - Sezione operativa laboratorio chimico», ubicato in Palermo, via Francesco Crispi n. 143, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazio-

nale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2008

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.3
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13, par. 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Estratto secco dedotti gli zuccheri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4 + OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2008
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio	D.M. 12 Marzo 1986 SO G.U.n.161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-Methan 2008
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2008 + OIV MA-F-AS322-11-Plomb 2006
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4c (densimetria elettronica)
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3, par 5.2 (bilancia idrostatica) + Reg. CE 128/2004 allegato 4bis
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri	OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2008

08A07766

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 ottobre 2008.

Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità dei servizi»;

Visto, in particolare, l'art. 12 del menzionato decreto legislativo, il quale dispone che l'Autorità di regolamentazione del settore postale stabilisce, sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio postale universale adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000 di conferma della concessione del servizio postale universale alla Società Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 maggio 2000, n. 102;

Vista la deliberazione del CIPE del 29 settembre 2003, n. 77, recante «Linee guida per la regolazione del settore postale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 febbraio 2004, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2007, concernente i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del menzionato decreto legislativo le prestazioni del servizio postale universale sono fornite permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera *c)* del menzionato decreto legislativo, «la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso»;

Rilevata la necessità di definire i menzionati criteri di ragionevolezza che presiedono all'identificazione del congruo numero di punti di accesso;

Sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente provvedimento definisce i criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

2. Ai fini del presente decreto, sono «punti di accesso» alla rete postale pubblica:

a) gli uffici postali;

b) le cassette postali.

3. I punti di accesso di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 esulano dal campo di applicazione del presente decreto.

4. È fatta salva l'applicazione del decreto ministeriale 28 giugno 2007 citato in premessa.

Art. 2.

Criteri di distribuzione degli uffici postali

1. Il criterio di distribuzione degli uffici postali è costituito dalla distanza massima di accessibilità al servizio, espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi al punto di accesso più vicino, per popolazione residente.

2. Con riferimento all'intero territorio nazionale, il fornitore del servizio universale assicura:

un punto di accesso entro la distanza massima di 3 chilometri dal luogo di residenza per il 75% della popolazione;

un punto di accesso entro la distanza massima di 5 chilometri dal luogo di residenza per il 92,5% della popolazione;

un punto di accesso entro la distanza massima di 6 chilometri dal luogo di residenza per il 97,5% della popolazione.

3. Il fornitore del servizio universale assicura l'operatività di almeno un ufficio postale nel 96% dei comuni italiani.

4. Nei comuni con unico presidio postale non è consentito effettuare soppressioni di uffici postali.

5. Nei comuni di cui al comma 4 è assicurata un'apertura non inferiore a tre giorni e a diciotto ore settimanali.

Art. 3.

Criteri di distribuzione alle cassette di impostazione

1. Il criterio di distribuzione delle cassette di impostazione è rappresentato dal numero medio di residenti serviti da una cassetta postale nel cluster di riferimento, dove il cluster costituisce l'aggregazione dei comuni in considerazione della loro omogeneità in termini di popolazione.

2. Il fornitore del servizio universale assicura la distribuzione dei punti di accesso come segue:

Cluster popolazione	Numero medio abitanti per cassetta
oltre 500.000	1639
da 200.000 a 500.000	1384
da 100.000 a 200.000	1199
da 50.000 a 100.000	1299
da 20.000 a 50.000	1299
da 10.000 a 20.000	1002
da 5.000 a 10.000	854
da 2.000 a 5.000	613
da 1.000 a 2.000	433
inferiore a 1.000	243

3. Nei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti è assicurata l'installazione di almeno una cassetta di impostazione.

4. Nei comuni con popolazione da 1000 a 5.000 abitanti è assicurata l'installazione di almeno 3 cassette di impostazione.

5. È garantita una cassetta d'impostazione presso ogni ufficio postale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07769

DECRETO 16 ottobre 2008.

Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state, altresì, sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che per tener conto di variazioni significative ed improvvise viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° ottobre 2008 nella misura pari al 5,36%;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° ottobre 2008, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 6,36%.

Roma, 16 ottobre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A07765

DETERMINAZIONE 16 ottobre 2008.

Verifica della Qualità del servizio postale universale: anno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384 in attuazione della direttiva 2002/39/CE, ed in particolare l'art. 12, in base al quale l'Autorità di regolamentazione del settore postale stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, e svolge il relativo controllo di qualità;

Visto il contratto di programma 2003-2005 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Poste Italiane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2004, ed in particolare l'art. 4 in materia di qualità dei servizi;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - prot. n. 0005916 del 6 ottobre 2006 e la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VII - prot. n. 111429 del 10 novembre 2006;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 13 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006;

Visto il contratto stipulato il 20 dicembre 2005 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI S.p.a. - Metodi, analisi e valutazioni economiche, riguardante la verifica della qualità del servizio postale;

Tenuto conto dei dati di monitoraggio forniti dalla società IZI riguardanti il servizio di posta non massiva (prioritaria) dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 che evidenziano una divergenza dall'obiettivo di qualità fissato;

Accertate la regolarità delle procedure adottate dalla società IZI e la validità dei risultati delle verifiche effettuate;

Considerato che alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile il contratto di programma 2003-2005 in regime di ultrattività;

Considerato, in particolare, l'art. 4, comma 4, del predetto contratto di programma che assoggetta la società al pagamento di una penale in caso di divergenze dall'obiettivo di qualità fissato, salva la rilevanza di oggettive e documentate circostanze impreviste o imprevedibili o di eventi dipendenti da cause di forza maggiore;

Vista la nota prot. n. AD-83P del 25 marzo 2008 della Società Poste Italiane con la quale la Società ha motivato la divergenza dall'obiettivo di qualità fissato per il servizio di posta non massiva;

Valutate condivisibili le motivazioni di cui alla predetta nota secondo cui lo sciopero degli autotrasportatori effettuato nel mese di dicembre 2007 è ascrivibile ad evento di forza maggiore;

Considerato che i servizi di posta raccomandata, assicurata e pacco ordinario sono soggetti alla procedura di tracciatura che consente di individuare il percorso di tali invii postali e che il monitoraggio effettuato dalla società Poste Italiane è condotto sulla base dei dati reali di traffico;

Visti i dati nazionali relativi ai tempi di recapito dei servizi di posta raccomandata, assicurata, nonché pacco ordinario relativi all'anno 2007 presentati dalla Società Poste Italiane rispettivamente con note prot. n. SP-16p in data 26 marzo 2008 e prot. n. SP-18p in data 26 aprile 2008;

Determina:

Art. 1.

Posta non massiva

1. Con riferimento al servizio di posta non massiva (prioritaria), la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre 2007, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+1 (1)	J+3 (2)
obiettivi di qualità	88,5%	99,0%
risultati conseguiti (3)	88,2%	99,0%
scostamento	- 0,3%	0,0%

(1) J+1: recapito in 1 giorno più quello di deposito.
(2) J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito.
(3) I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 2.

Posta raccomandata

1. Con riferimento al servizio di posta raccomandata, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre 2007, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+3 (1)	J+5 (2)
obiettivi di qualità	92,5%	99,0%
risultati conseguiti	93,8%	99,0%
scostamento	+1,3%	0,0%

(1) J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito.
(2) J+5: recapito in 5 giorni più quello di deposito.

Art. 3.

Posta assicurata

1. Con riferimento al servizio di posta assicurata, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1º gennaio 2007 - 31 dicembre 2007, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+3 (1)	J+5 (2)
obiettivi di qualità	92,5%	99,0%
risultati conseguiti	98,6%	99,4%
scostamento	+6,1%	+0,4%

(1) J+3: recapito in 3 giorni più quello di deposito.
(2) J+5: recapito in 5 giorni più quello di deposito.

Art. 4.

Pacco ordinario

1. Con riferimento al servizio di pacco ordinario, la società Poste Italiane ha conseguito, nel periodo 1º gennaio 2007 - 31 dicembre 2007, i seguenti risultati in relazione agli obiettivi di qualità prefissati:

	J+5 (1)
obiettivi di qualità	93,5%
risultati conseguiti	94,5%
scostamento	+1,0%

(1) J+5: recapito in 5 giorni più quello di deposito.

Art. 5.

Raggiungimento degli obiettivi

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Contratto di programma 2003-2005, la misura dei risultati di cui all'art. 1 relativi agli obiettivi di qualità stabiliti nel decreto ministeriale 12 maggio 2006, è da ricondurre a oggettive circostanze esimenti in quanto ascrivibili a cause di forza maggiore.

2. La Società Poste Italiane, come evidenziato dagli articoli 2, 3 e 4, ha rispettato nell'anno 2007 gli obiettivi di qualità stabiliti nel decreto ministeriale 13 marzo 2006 citato in premessa.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2008

Il direttore generale: FIORENTINO

08A07771

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1º agosto 2008.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio C.RE.O. - Aggiornamento. (Deliberazione n. 76/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000), con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 2 dicembre 2005, n. 162 (*Gazzetta Ufficiale* n. 189/2006), modificata con delibera 22 dicembre 2006, n. 185 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71/2007) con la quale il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) è stato autorizzato a stipulare con il Consorzio C.RE.O. il contratto di programma per la realizzazione di iniziative per la riqualificazione e reindustrializzazione dell'area di crisi di Ottana (Nuoro), area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato CE., con investimenti ammessi pari a 36.604.000 euro, cui corrispondono agevolazioni pari a 15.873.499 euro e un'occupazione pari a 102 U.L.A.;

Vista la nota n. 0006185 del 22 luglio 2008, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha formulato la richiesta di aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, con particolare riferimento alla rinuncia da parte di una impresa beneficiaria e alla sensibile riduzione del programma di investimenti per un'altra delle imprese beneficiarie rilevata in sede di istruttoria dei progetti esecutivi da parte della banca incaricata;

Considerata l'opportunità di procedere a tale aggiornamento, che comporta un risparmio per la finanza pubblica pari a 2.084.798,44 euro;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Consorzio C.RE.O. che prevede investimenti nella regione Sardegna per complessivi 32.277.601,51 euro, da realizzarsi da parte delle aziende consorziate così come indicato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 13.788.700,56 euro, interamente a carico dello Stato.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione diretta non inferiore a n. 86 U.L.A. (unità lavorative annue).

4. Rimane invariato quant'altro stabilito con le delibere n. 162/2005 e n. 185/2006.

5. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 1° agosto 2008

Il vice Presidente
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 327

ALLEGATO

TABELLA 1

Contratto di programma "Consorzio CREO"

n.	Iniziative	Localizzazione investimenti	Totale Investimenti Ammessi	Agevolazioni	Occupazione
			euro	euro	U.L.A.
1	Antica Fornace Srl	Bolotana (NU)	24.929.000,00	11.004.955,00	66,0
2	Corstyrene Srl	Ottana (NU)	2.300.000,00	1.031.237,00	7,0
3	Lorica Sud Srl	Ottana (NU)	1.946.000,00	721.333,56	4,0
5	IVI Petrolifera Srl	Santa Giusta (OR)	3.102.601,51	1.031.175,00	9,0
	TOTALE		**32.277.601,51**	**13.788.700,56**	**86,0**

08A07774

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il Consorzio sviluppo agroindustriale piemontese - Aggiornamento. (Deliberazione n. 78/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L 142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 13 novembre 2003, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 113/2004), con la quale il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) è stato autorizzato a stipulare con il Consorzio Sviluppo Agroindustriale Piemontese, il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore agroalimentare nel territorio delle province di Cuneo, Torino, Asti e Alessandria, aree Obiettivo 2 o phasing out Ob 2, tutte rientranti nella deroga 87.3.c) del Trattato C.E., con investimenti complessivi pari a 28.670.800 euro, agevolazioni complessive pari a 11.468.320 euro, occupazione aggiuntiva non inferiore a 65,6 U.L.A. e un termine per la realizzazione degli investimenti fissato in 36 mesi dalla data di stipula del contratto;

Considerato che il contratto di programma è stato stipulato in data 14 luglio 2005 e che pertanto la completa realizzazione degli investimenti avrebbe dovuto aver luogo entro il 13 luglio 2008;

Vista la nota n. 0006199 del 22 luglio 2008, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la richiesta di proroga del termine per la realizzazione degli investimenti da parte della società consorziata «Martini & Rossi S.p.A.» al 31 dicembre 2009, motivata dal superamento della crisi intervenuta nel mercato interno ed internazionale, che aveva indotto la società a temporeggiare nella realizzazione delle iniziative agevolate;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Il termine per la realizzazione degli investimenti previsti nel contratto di programma da parte della società «Martini & Rossi S.p.A.» è prorogato al 31 dicembre 2009.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito dalla citata delibera n. 106/2003.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera.

Roma, 1° agosto 2008

Il vice Presidente
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 329

08A07775

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e ALL. COOP Società cooperativa agricola - Aggiornamento. (Deliberazione n. 77/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Vista la propria delibera 13 novembre 2003 n. 102 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93/2004), con la quale il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) è stato autorizzato a stipulare con la ALL. COOP Società Cooperativa Agricola, il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore agroalimentare nel comune di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), area coperta dalla deroga dì cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E., con investimenti complessivi pari a 49.491.000 euro, agevolazioni complessive pari a 13.470.060 euro, occupazione aggiuntiva non inferiore a 200 U.L.A. e un termine per la realizzazione degli investimenti fissato in 36 mesi dalla data di stipula del contratto;

Considerato che il contratto di programma è stato stipulato in data 28 luglio 2005 e che pertanto la completa realizzazione degli investimenti avrebbe dovuto aver luogo entro il 27 luglio 2008;

Vista la nota n. 0006195 del 22 luglio 2008, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la richiesta di proroga del termine per la realizzazione degli investimenti previsti dal contratto al 31 dicembre 2009, motivata dal superamento della crisi intervenuta nel settore avicolo conseguente all'influenza aviaria che aveva determinato per gli operatori del settore la necessità di sospendere gli investimenti;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Il termine per la realizzazione degli investimenti previsti nel contratto di programma ALL. COOP Società Cooperativa Agricola è prorogato al 31 dicembre 2009.

2. Rimane invariato quant'altro stabilito dalla citata delibera n. 102/2003.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera.

Roma, 1° agosto 2008

Il vice Presidente
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 328

08A07776

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 ottobre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 15927 del 30 settembre 2008 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di

irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 26 settembre 2008, dalle ore 8.30 alle ore 9.30 per i servizi catastali e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 per i servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente che con nota prot. n. 1801 in data 6 ottobre 2008 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, dalle ore 8.30 alle ore 9.30 per i servizi catastali e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 per i servizi di pubblicità immobiliare nel giorno 26 settembre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 ottobre 2008

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

08A07757

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 21 ottobre 2008.

Localizzazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione delle specie di animali e vegetali incluse nelle Appendici della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie. (Determinazione n. 24416).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 6 dello Statuto dell'Agenzia delle dogane;

Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente il sistema sanzionatorio per le violazioni alla citata Convenzione di Washington, così come modificata ed integrata dalla legge n. 59 del 13 febbraio 1993 in materia di Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, dalla legge n. 426 del 9 dicembre 1998 in materia di Nuovi interventi in campo ambientale, nonché dal decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 275, recante il riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette;

Visto l'art. 8-*quinques* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che prevede che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla Convenzione di Washington;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, comma 1, lettera *b)* sulle competenze del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto 1º dicembre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che istituisce ed attiva i Nuclei Operativi CITES del Corpo Forestale dello Stato, che svolgono attività di controllo e supporto specialistico all'autorità doganale presso gli Uffici delle dogane abilitati alle operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione delle specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della predetta Convenzione di Washington;

Considerato che l'art. 9-*bis* del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, conferisce la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto 8 luglio 2005, n. 176 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e con il quale è stato istituito, tra gli altri, il Ministero del commercio internazionale;

Vista la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane n. 11010 del 16 maggio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 2008, che ha definito l'elenco delle dogane abilitate, in via esclusiva, alle operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicate negli allegati al regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di modificare la suddetta determinazione direttoriale, in base alle mutate esigenze operative ed organizzative, con l'inclusione, nell'elenco delle dogane abilitate, dell'Ufficio delle dogane di Trapani e dell'Ufficio delle dogane di Venezia;

Vista la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane n. 1193/UD del 6 giugno 2008 relativa alla individuazione delle competenze dell'Ufficio delle dogane di Napoli 1 e l'Ufficio delle dogane di Napoli 2;

Considerata, infine, la necessità di aggiornare gli elenchi degli uffici doganali abilitati, già allegati alla predetta determinazione direttoriale n. 11010 del 16 maggio 2008;

Attesi i pareri favorevoli espressi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Corpo forestale dello Stato, resi entrambi nell'ambito della Conferenza dei servizi del 30 settembre 2008;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli uffici delle dogane riportate nell'elenco allegato 1.

Art. 2.

Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di legnami indicati negli allegati al regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuate, oltre che presso gli uffici delle dogane riportati nell'elenco allegato 1, presso gli uffici delle dogane indicati nell'elenco allegato 2.

Art. 3.

I controlli doganali degli esemplari di cui al regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni sono effettuati secondo le procedure previste dal decreto 8 luglio 2005, n. 176.

Art. 4.

Sono abilitati ad effettuare le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea, e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti Uffici:

Ufficio delle dogane di Trapani;

Ufficio delle dogane di Venezia;

Ufficio delle dogane di Napoli 2.

Art. 5.

L'elenco degli uffici doganali abilitati ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1 del regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché quello degli uffici doganali abilitati esclusivamente al controllo degli esemplari di legname individuato negli allegati dello stesso Regolamento comunitario, entrambi allegati al presente provvedimento, sostituiscono quelli annessi alla determinazione direttoriale n. 11010 del 16 maggio 2008.

La presente determinazione direttoriale sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2008

Il direttore: PELEGGI

UFFICI DOGANALI ABILITATI ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E RIESPORTAZIONE, ANCHE TEMPORANEA DI SPECIMENS INCLUSI NEGLI ELENCHI DELLA CITES E DEL REG.(CE) NR. 338/97 E SUCCESSIVE ATTUAZIONI E MODIFICHE

ALLEGATO 1

UFFICI DOGANALI ABILITATI	Provincia	TIPOLOGIA UFFICIO ABILITATO	NUCLEO OPERATIVO CITES	SEDE
Alessandria	AL	Ufficio delle dogane	Alessandria	Ufficio delle dogane di Alessandria
Ancona	AN	Ufficio delle dogane	Ancona	Aeroporto di Falconara Raffaello Sanzio
Arezzo	AR	Ufficio delle dogane	Arezzo	Ufficio delle dogane di Arezzo
Bari	BA	Ufficio delle dogane	Bari	Porto di Bari
Bologna	BO	Ufficio delle dogane	Bologna	Aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi
Chiasso	CO	Sezione operativa territoriale	Ponte Chiasso	Sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso
Ponte Chiasso	CO	Sezione operativa territoriale	Ponte Chiasso	Sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso
Catania	CT	Ufficio delle dogane	Catania	Aeroporto di Catania Fontanarossa
Firenze Aeroporto Amerigo Vespucci	FI	Sezione operativa territoriale	Firenze	Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci
Genova	GE	Ufficio delle dogane	Genova	Porto di Genova
Gorizia	GO	Ufficio delle dogane	Trieste	Porto di Trieste
Milano 2	MI	Ufficio delle Dogane	Segrate	Aeroporto di Milano Linate
Linate	MI	Sezione operativa territoriale	Segrate	Aeroporto di Milano Linate
Napoli 1	NA	Ufficio delle dogane	Napoli	Porto di Napoli
Napoli 2	NA	Ufficio delle dogane	Napoli	Aeroporto di Napoli Capodichino
Palermo	PA	Ufficio delle dogane	Palermo	Porto di Palermo
Pisa	PI	Ufficio delle dogane	Pisa	Aeroporto di Pisa Galileo Galilei
Ciampino Aeroporto	RM	Sezione operativa territoriale	Fiumicino	Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci

UFFICI DOGANALI ABILITATI ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E RIESPORTAZIONE, ANCHE TEMPORANEA DI SPECIMENS INCLUSI NEGLI ELENCHI DELLA CITES E DEL REG.(CE) NR. 338/97 E SUCCESSIVE ATTUAZIONI E MODIFICHE

ALLEGATO 1

UFFICI DOGANALI ABILITATI	Provincia	TIPOLOGIA UFFICIO ABILITATO	NUCLEO OPERATIVO CITES	SEDE
Roma 2	RM	Ufficio delle Dogane	Fiumicino	Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci
Salerno	SA	Ufficio delle dogane	Salerno	Porto di Salerno
Torino	TO	Ufficio delle dogane	Torino	Aeroporto di Torino Sandro Pertini
Trapani	TP	Ufficio delle dogane	Trapani	Porto di Trapani
Trieste	TS	Ufficio delle dogane	Trieste	Porto di Trieste
Malpensa	VA	Sezione operativa territoriale	Somma Lombardo	Aeroporto di Milano Malpensa
Venezia	VE	Ufficio delle dogane	Venezia	Aeroporto di Venezia Marco Polo
Verona	VR	Ufficio delle dogane	Verona	Aeroporto Catullo

UFFICI DOGANALI ABILITATI ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E RIESPORTAZIONE, ANCHE TEMPORANEA DI ESEMPLARI DI LEGNAME INCLUSI NEGLI ELENCHI DELLA CITES E DEL REG.(CE) NR. 338/97 E SUCCESSIVE ATTUAZIONI E MODIFICHE

ALLEGATO 2

UFFICI DOGANALI ABILITATI	Provincia	TIPOLOGIA UFFICIO ABILITATO	NUCLEO OPERATIVO CITES	SEDE
Alessandria	AL	Ufficio delle dogane	Alessandria	Ufficio delle dogane di Alessandria
Ancona	AN	Ufficio delle dogane	Ancona	Aeroporto di Falconara Raffaello Sanzio
Arezzo	AR	Ufficio delle dogane	Arezzo	Ufficio delle dogane di Arezzo
Bari	BA	Ufficio delle dogane	Bari	Porto di Bari
Bologna	BO	Ufficio delle dogane	Bologna	Aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi
Vasto	CH	Sezione operativa territoriale	S.C.T. Pescara	Pescara
Chiasso	CO	Sezione operativa territoriale	Ponte Chiasso	Sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso
Ponte Chiasso	CO	Sezione operativa territoriale	Ponte Chiasso	Sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso
Catania	CT	Ufficio delle dogane	Catania	Aeroporto di Catania Fontanarossa
Firenze Aeroporto Amerigo Vespucci	FI	Sezione operativa territoriale	Firenze	Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci
Genova	GE	Ufficio delle dogane	Genova	Porto di Genova
Gorizia	GO	Ufficio delle dogane	Trieste	Porto di Trieste
Monfalcone	GO	Sezione operativa territoriale	Trieste	Porto di Trieste
Livorno	LI	Ufficio delle dogane	Pisa	Aeroporto di Pisa Galileo Galilei
Milano 2	MI	Ufficio delle Dogane	Segrate	Aeroporto di Milano Linate
Linate	MI	Sezione operativa territoriale	Segrate	Aeroporto di Milano Linate
Napoli 1	NA	Ufficio delle dogane	Napoli	Porto di Napoli
Napoli 2	NA	Ufficio delle dogane	Napoli	Aeroporto di Napoli Capodichino
Palermo	PA	Ufficio delle dogane	Palermo	Porto di Palermo

UFFICI DOGANALI ABILITATI ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E RIESPORTAZIONE, ANCHE TEMPORANEA DI ESEMPLARI DI LEGNAME INCLUSI NEGLI ELENCHI DELLA CITES E DEL REG.(CE) NR. 338/97 E SUCCESSIVE ATTUAZIONI E MODIFICHE

ALLEGATO 2

UFFICI DOGANALI ABILITATI	Provincia	TIPOLOGIA UFFICIO ABILITATO	NUCLEO OPERATIVO CITES	SEDE
Pisa	PI	Ufficio delle dogane	Pisa	Aeroporto di Pisa Galileo Galilei
Ravenna San Vitale	RA	Sezione operativa territoriale	Bologna	Aeroporto G. Marconi
Ciampino Aeroporto	RM	Sezione operativa territoriale	Fiumicino	Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci
Roma 2	RM	Ufficio delle dogane	Fiumicino	Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci
Salerno	SA	Ufficio delle dogane	Salerno	Porto di Salerno
La Spezia	SP	Ufficio delle dogane	Genova	Comando Provinciale La Spezia
Savona	SV	Ufficio delle dogane	Genova	Porto di Genova
Torino	TO	Ufficio delle dogane	Torino	Aeroporto di Torino Sandro Pertini
Trapani	TP	Ufficio delle dogane	Trapani	Porto di Trapani
Trieste	TS	Ufficio delle dogane	Trieste	Porto di Trieste
Malpensa	VA	Sezione operativa territoriale	Somma Lombardo	Aeroporto di Milano Malpensa
Venezia	VE	Ufficio delle dogane	Venezia	Aeroporto di Venezia Marco Polo
Verona	VR	Ufficio delle dogane	Verona	Aeroporto Catullo

08A07777

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 28 agosto 2008)**, coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica, e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate in caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia del giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «decreto legislativo n. 270,» sono inserite le seguenti: «*ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto,*»;

1-bis. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti")».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 347, le parole: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera *a)*, del medesimo articolo 27».

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347, *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprese* operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.».

4. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.

5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Per "imprese del gruppo" si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività. *Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma*».

6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «del commissario straordinario».

6-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa,».

7. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera *a)*, ovvero».

8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, né quello di cui alla lettera *b)*, del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.».

9. Al comma 4-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «è presentato» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere presentato».

10. Dopo il comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono aggiunti i seguenti:

«4-*quater*. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza *e non discriminazione* per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, *e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo* il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4-*quinquies*. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. *Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità* unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990. *Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.*

4-*sexies*. *L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto*, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.

4-*septies*. Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-*ter* e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.».

11. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, dopo la parola: «ristrutturazione» sono inserite le seguenti: «o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale».

12. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.».

13. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«2-*ter*. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in *cassa integrazione* guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.

2-*quater*. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di agevolarne il reimpiego, sono

garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.».

13-bis. Il rinvio operato dalle disposizioni del presente decreto nonché da quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'articolo 27, comma 2, lettera a) ovvero lettera b) del medesimo decreto legislativo n. 270 si intende operato anche alla lettera b-bis) del medesimo comma.

13-ter. Le disposizioni del presente decreto nonché quelle del decreto-legge n. 347 e del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che si applicano alla cessione di complessi aziendali, aziende o rami di aziende si applicano, altresì, alla cessione dei complessi di beni e contratti.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Requisiti per l'ammissione)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 27, comma 2, lettera *a)*, ovvero lettera *b)*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270», *ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto*, purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», così come modificato dalla presente legge:

«Art. 2. — Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:

a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali");

b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione");

b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi di beni e contratti").».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazione, dalla legge n. 39 del 2004, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria)*. — 1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite *la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo art. 27.*

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura. *Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.*».

2-*bis.* Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato immediatamente al competente tribunale.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del già citato decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Funzioni del commissario straordinario)*. — 1. Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza.

1-*bis.* Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa.

2.

3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'art. 2, comma 1. Per «imprese del gruppo» si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività. *Per «imprese del gruppo» si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previ-*

ste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività. Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma.

3-*bis*. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'art. 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 4, commi 2 e 3.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del già citato decreto-legge 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Accertamento dello stato di insolvenza e programma del* commissario straordinario). — 1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'art. 2, comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 270. La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili.

1-*bis*. Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'art. 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'art. 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

2. *Salvo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa*, entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'art. 27, comma 2, *lettera a)*, *ovvero* lettera *b)*, del decreto medesimo, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'art. 4-*bis*, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'art. 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

2-*bis*. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 270.

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.

4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), né quello di cui alla lettera b), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'art. 70 del decreto legislativo n. 270.

4-*bis*. Il programma di cessione *può anche essere presentato* dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione.

4-*ter.* Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi.

4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'art. 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'art. 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 19 della citata legge n. 287 del 1990. Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.

4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.

4-septies. Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo)*. — 1. Il Ministero delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione

razione *o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale* dell'impresa o del gruppo. *Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.*

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'art. 4, il commissario straordinario richiede al Ministero delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.

2-*bis*. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro.

2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'art. 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'art. 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.

2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'art. 8, commi 2 e 4, e di cui all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.».

Art. 1-bis.

1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 50 del già citato decreto legislativo n. 270 del 1999:

«2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.».

— Si riporta il testo dei commi 1 e 2 del succitato decreto legislativo:

«Art. 51 *(Diritti dell'altro contraente)*. — 1. I diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare.

2. Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'art. 74 della legge fallimentare non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio.».

Art. 2.

1. I trattamenti di *cassa integrazione* guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.

2. All'articolo 1-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, la parola: «derivanti» è sostituita dalla seguente: «derivate».

3. All'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

«1-*quinquies*. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-*quater* del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego.».

4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto l'apposita evidenza contabile di cui all'articolo 1-*bis*, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanzia-

menti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente è integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «di un euro a passeggero» sono sostituite dalle seguenti: «di tre euro a passeggero». Il comma 3 del medesimo articolo 6-quater, è sostituito dal seguente:

«3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto».

5-ter. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché nelle ipotesi ed al personale di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291».

5-quater. Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 1-*bis* e 11-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 recante «Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, così come modificati dalla presente legge:

«Art. 1-*bis.* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi *derivate* a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennità di mobilità, si estendono i benefìci di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli stessi i benefìci di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:

a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine è istituita nell'àmbito di detto Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010;

b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *i-quater)*, della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3.

5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà, fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

«Art. 1-*quinquies*. — 1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'art. 1-*bis* del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilità, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'art. 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: *a)* rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; *b)* non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

1-*ter*. Avverso gli atti di cui al comma 1-*bis* è ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'I.N.P.S. e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.

1-*quater*. La mancata comunicazione di cui al comma 1-*bis* è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'art. 1-bis, comma 1, del presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego.».

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 16 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»:

«6. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione è incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.».

— Si riporta il testo dell'art. 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»:

«Art. 9-*ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente)*. — 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito il «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni», il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle uniti medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica.».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.»:

«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 recante «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonchè altre misure urgenti», convertito, con modificazioni, della legge 31 marzo 2005, n. 43, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 6-*quater (Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)*. — 1. All'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;

b) alla lettera *b)*, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata *di tre euro a passeggero*. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad aumentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall'INPS e intestata al Fondo speciale di cui al comma precedente. L'ENAC provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui al precedente comma il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto.».

— Si riporta il testo dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108 recante «Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172 così come modificato dalla presente legge:

«Art. 3-*bis (Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine)*. — 1. La disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alle società di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate *nonchè nelle ipotesi ed*

al personale di cui all'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.».

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 recante «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro»:

«Art. 4 *(Procedura per la dichiarazione di mobilità).* — 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

15-*bis*. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-*bis*, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.».

«Art. 24 *(Norme in materia di riduzione del personale).* — 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15-*bis*, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-*bis*, e all'art. 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'art. 6, comma 1, senza diritto

all'indennità di cui all'art. 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.

1-*ter*. La disposizione di cui all'art. 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

1-*quater*. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-*bis* si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività.

3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 3.

1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle predette società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società indicate nel primo periodo non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società.

2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma.

*2-bis. Per garantire la sollecita operatività del fondo di cui al citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-*bis *del predetto articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

*«345-*ter*. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.*

*345-*quater*. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.*

*345-*quinquies*. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.*

*345-*sexies*. In caso di omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-*ter*, 345-*quater *e 345-*quinquies*, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione è ridotta della metà se gli importi sono comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli importi di cui ai commi 345, 345-*ter*, 345-*quater *e 345-*quinquies*, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non versato.*

*345-*septies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345, 345-*ter*, 345-*quater *e 345-*quinquies*, anche avvalendosi della Guardia di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.*

*345-*octies*. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-*quater*,*

le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1º gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonché del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-sexies».

2-*ter. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».*

2-*quater. Nella procedura di amministrazione straordinaria, la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. I documenti giustificativi sono presentati dai possessori dei titoli di cui al periodo precedente entro il termine indicato dal giudice delegato.*

3. Il comma 4 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111, è abrogato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»:

«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 2952 del codice civile, così come modificato dalla presente legge:

«Art. 2952 *(Prescrizione in materia di assicurazione).* — Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

08A07857

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 44178 del 22 settembre 2008 è stato concesso, in favore della Confezioni Russi S.r.l., con sede in Martina Franca (Taranto), unità di Martina Franca (Taranto), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 21 gennaio 2008 al 20 gennaio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 21 gennaio 2008 al 20 gennaio 2009.

Con il decreto n. 44179 del 22 settembre 2008 è stato concesso, in favore della Manifattura Italiana Divani S.p.a., con sede in Roma, unità di Ferrandina (Matera), Matera, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 22 febbraio 2008 al 21 agosto 2008, nonché approvato il relativo programma dal 22 febbraio 2008 al 21 febbraio 2009.

Con il decreto n. 44180 del 22 settembre 2008 è stato concesso, in favore della Cartiere Ermolli S.p.a., con sede in Moggio Udinese (Udine), unità di Crevacuore (Biella), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 7 luglio 2008 al 13 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 14 aprile 2008 al 13 aprile 2009.

Con il decreto n. 44181 del 22 settembre 2008 è stato concesso, in favore della Car Segnaletica Stradale S.r.l., con sede in Ponte (Benevento), unità di Ponte (Benevento), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 31 marzo 2008 al 30 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 31 marzo 2008 al 30 marzo 2009.

Con il decreto n. 44182 del 22 settembre 2008 è stato concesso, in favore della Embraco Europe S.r.l., con sede in Torino, unità di Chieri (Torino), Riva presso Chieri (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, per il periodo dal 2 maggio 2008 al 1º maggio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 2 maggio 2008 al 1º maggio 2009.

Con il decreto n. 44183 del 22 settembre 2008 è stato concesso, in favore della Onama c/o Fiat Auto Mirafiori Plant S.p.a., con sede in Milano, unità di Rivalta di Torino (Torino), il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 14 marzo 2005 al 20 marzo 2005, nonché approvato il relativo programma dal 14 marzo 2005 al 20 marzo 2005.

Con il decreto n. 44184 del 22 settembre 2008 è stato concesso, in favore della Secolo d'Italia ditta individuale, con sede in Roma, unità di Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 1° febbraio 2008 al 31 luglio 2008.

Con il decreto n. 44185 del 22 settembre 2008 è stato concesso, in favore della Agenzia Giornalistica Italia S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per il periodo dal 10 giugno 2008 al 9 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44186 del 22 settembre 2008 è stato concesso, in favore della Avio S.p.a., con sede in Torino, unità di Brindisi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 10 gennaio 2008 al 14 aprile 2008.

Con il decreto n. 44187 del 22 settembre 2008 è stato concesso, in favore della Emilceramica S.p.a., con sede in Fiorano Modenese (Modena), unità di Castelvetro di Modena (Modena), Fiorano Modenese (Modena), il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 21 settembre 2007 al 20 marzo 2008.

Con decreto n. 44188 del 22 settembre 2008 è stato concesso, in favore della Coopservice S.p.a., con sede in Cavriago (Reggio Emilia), unità di Catania, Messina, il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 44189 del 22 settembre 2008 è stato concesso, in favore della Emerson Appliance Motors Europe S.r.l., con sede in Moncalieri (Torino), unità di Castell'Alfero (Asti), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 2 maggio 2008 al 31 gennaio 2009.

Con il decreto n. 44190 del 22 settembre 2008 è stato concesso, in favore della Novatel S.r.l., con sede in Napoli, unità di Arzano (Napoli), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dall'8 settembre 2008 al 7 agosto 2009.

Con il decreto n. 44191 del 22 settembre 2008 è stato concesso, in favore della Calzaturificio Compagnucci S.r.l., con sede in Morrovalle (Macerata), unità di Morrovalle (Macerata), il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009.

08A07770

Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale «Nobilis Influenza H5N6»

Provvedimento n. 191 dell'8 luglio 2008

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale: NOBILIS INFLUENZA H5N6.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - (Boxmeer) Olanda.

Rappresentante in Italia: Intervet Italia srl

Confezioni autorizzate:

EU/2/07/076/001 - flacone vetro da 250 ml - N.I.N. 103943015;

EU/2/07/076/002 - flacone vetro da 500 ml - N.I.N. 103943027;

EU/2/07/076/003 - flacone PET da 250 ml - N.I.N. 103943039;

EU/2/07/076/004 - flacone PET da 500 ml - N.I.N. 103943041.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea C(2008)447 of 31/01/2008 (http://ec.europea.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

08A07748

Registrazione mediante procedura centralizzata del medicinale «Nobilis Influenza H5N2»

Provvedimento n. 190 dell'8 luglio 2008

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Specialità medicinale: NOBILIS INFLUENZA H5N2.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - (Boxmeer) Olanda.

Rappresentante in Italia: Intervet Italia srl.

Confezioni autorizzate:

EU/2/07/061/001 - flacone vetro da 250 ml - N.I.N. 103951012;

EU/2/07/061/002 - flacone vetro da 500 ml - N.I.N. 103951024;

EU/2/06/061/003 - flacone PET da 250 ml - N.I.N. 103951036;

EU/2/07/061/004 - flacone PET da 500 ml - N.I.N. 103951048.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea C(2006)4012 of 1° settembre 2006 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

08A07754

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili

Con decreto 22 agosto 2008, n. 773, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 29 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 103, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni e dei fabbricati ivi insistenti denominati ex casa di guardia «Ponte Pianta» nel comune di Alfonsine (Ravenna), distinti nel N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 34, particelle nn. 49, 220, 329.

Con decreto 22 agosto 2008, n. 778, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 29 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 101, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni e dei fabbricati ivi insistenti denominati ex casa di guardia «Bastia» nel comune di Argenta (Ferrara), distinti nel N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 169, particelle nn. 25, 50, 51, 98.

Con decreto 6 agosto 2008, n. 764, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 29 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 105, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel comune di S. Lucia di Piave (Treviso), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 4, particella 1039.

Con decreto 22 agosto 2008, n. 775, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 29 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 108, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale nel comune di Fabriano (Ancona), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 135, mappali nn. 1037 e 1038.

Con decreto 22 agosto 2008, n. 772, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 29 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 106, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Retrone nel comune di Creazzo (Vicenza), distinto al catasto del comune medesimo al foglio n. 11, mappale n. 1160.

Con decreto 6 agosto 2008, n. 762, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 29 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 104, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Retrone nel comune di Creazzo (Vicenza), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 11, mappali nn. 1459, 1460.

Con decreto 22 agosto 2008, n. 774, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 29 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 107, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito nel comune di Cortona (Arezzo), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 194, mappale n. 31.

Con decreto 22 agosto 2008, n. 776, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 29 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 109, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo di una roggia demaniale nel comune di Verona, identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 230, mappali nn. 219, 220.

Con decreto 6 agosto 2008, n. 763, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 96, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo dello scolo Cavarone nel comune di Sala Bolognese (Bologna), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 50, mappale n. 269; foglio n. 53, mappali nn. 213, 214, 215, 216, 217, 218; foglio n. 54 mappali nn. 41, 42; foglio n. 56, mappali nn. 494, 495, 496, 497, 498, 499.

Con decreto 6 agosto 2008, n. 767, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 99, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale con sovrastante ex casello idraulico, sito nel comune di Jesolo (Venezia), distinto nel catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 68, mappali nn. 16, 152, al catasto edilizio urbano al foglio n. 68, mappale n. 16.

Con decreto 6 agosto 2008, n. 766, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 98, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale nel comune di Sondalo (Sondrio), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 16, mappale n. 704.

Con decreto 6 agosto 2008, n. 768, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 100, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Longhella nel comune di Nove (Vicenza), distinto al catasto del comune medesimo al foglio n. 6, mappale n. 214.

Con decreto 6 agosto 2008, n. 765, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 97, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex area di sedime del «Vallato Albani» sito nel comune di Pesaro, distinto nel N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 38, mappali nn. 357, 358, 360, 361, 362, 363, 632, 633, 634, 635, 636.

Con decreto 22 agosto 2008, n. 777, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 29 settembre 2008, registro n. 9, foglio n. 102, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni e dei fabbricati ivi insistenti denominati ex casa di guardia «Alberino» nel comune di Argenta (Ferrara), distinti nel N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 47, particelle nn. 148, 208, 210, 457, 460.

08A07755

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Graduatoria dei beneficiari dei finanziamenti previsti a favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane
(Bando di attuazione delle misure in favore del settore artigiano c. 82 e 83 art. 4 l. 24/12/03, n. 350 e al D. Int.le 3/08/2007)

Graduatoria nazionale approvata ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale 12 febbraio 2008 dal Comitato paritetico costituito ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 3 agosto 2007.

Ministero dello Sviluppo Economico

Prog.	Grad.	TITOLO PROGETTO	BENIFICIARIO	SETTORE	PAESE DI DESTINAZIONE
1	1	Cioccolato italiano d'autore in America.	Associazione Culturale Fine Chocolate Organization - Roma	Agroalimentare	U.S.A. (Atlanta)
2	2	Eccellenze dell'Artigianato italiano in Ucraina.	Corsetti Sergio - Bastia Umbra (PG)	Articoli da regalo	Ucraina
3	3	Abbigliamento e accessori di alto profilo in USA.	Consorzio Bomba Maria Cristina - Roma	Abbigliamento e accessori	U.S.A.
4	4	Realizzazione convention in Russia.	Consorzio Stile - Terni	Accessori per gioielleria	Russia
5	5	La moda artigianale made in Italy nei paesi dell'Est Europeo.	Laeter Trend di D'Arienzo Michelangelo - Solofra (AV)	Tessile - Abbigliamento	Russia
6	6	Promozione in Russia della Filiera della lavorazione del suino al fine di creare un distretto.	Officina Meccanica Marassi Mauro & C. SNC - Torre d'Arese (PV)	Macchinari "Agrindustriali" lavorazioni carni	Russia (Krasnodar)
7	7	Sapori e colori mediterranei in - Giappone.	Consorzio Salerno Trading - Salerno	Agroalimentare	Giappone
8	8	Promozione del marchio della RTI e presenza delle imprese artigiane sul mercato peruviano.	Fast Net di Fenocchio Mauro - Cortemilia (CN)	Informatica	Perù
9	9	Logistica e intermodalità negli scambi commerciali con l'area Geoeconomica del Mar Nero: Formazione di conducente di veicoli commerciali per trasporto internazionale di merci conto terzi.	Consorzio CTS Confartigianato Trasporti Servizi - Roma	Trasporti	Turchia
10	10	Tango Hi Tech Made in Italy Argentina 2009.	Consorzio Sviluppo e Promozione - Roma	Informatica	Argentina

Regione Abruzzo

Prog.	Grad.	TITOLO PROGETTO	BENIFICIARIO	SETTORE	PAESE DI DESTINAZIONE
11	1	"I.V.A.N. – International Values of Artisans"	TROILO GIUSEPPE Meuco Gocciolatoi s.r.l.Atessa (CH)	Serramenti ed infissi	Russia
12	2	Artigiani del Design" Sviluppi negli Emirati Arabi	FALCONI ANDREA "Ceramiche Simonetti" s.r.l.Castelli (TE)	Design di prodotti artigianali	Emirati Arabi Uniti
13	3	"Infinity trade solutions Japan"	Massi Alessia Consorzio all'esportazione GET EXPORT - Teramo	Pelletteria	Giappone

Regione Campania

Prog.	Grad.	TITOLO PROGETTO	BENIFICIARIO	SETTORE	PAESE DI DESTINAZIONE
14	1	Mosca 2009 (CPM - Collection Première Moscow)	Consorzio Export ART & FASHION - Salerno	Moda	Russia
15	2	NAPOLI LEATHER STYLE IN RUSSIA (Obuv Mir)	NAPOLI LEATHER STYLE IN RUSSIA c/o Studio Dr. Palma - Napoli	Pelletteria	Russia
16	3	"Sapori del Titerno"	LAVORGNA SALVATORE- San Lorenzello (BN)	Alimentari Ceramica e Ferro	Canada
17	4	"La moda artigianale in pelle made in Italy sbarca in Canada"	KIARA & CO. SRL - Santa Lucia di Serino (AV)	Abbigliamento ed accessori in pelle	Canada
18	5	"Made in Borgo"	Costa Eduardo - Napoli	Arte orafa	U.S.A.

Regione Emilia Romagna

Prog.	Grad.	TITOLO PROGETTO	BENIFICIARIO	SETTORE	PAESE DI DESTINAZIONE
19	1	ITALIAN FASHION AND LUXURY IN THE ARAB STATES	Consorzio Expo Modena	Moda	Bahrein/EAU
20	2	Dagli Appennini ai Balcani	ZACCARIA SRL - MONTESE (MO)	Meccanica	SERBIA CROAZIA
21	3	INNOVAZIONE & INTERNAZIONALIZZAZIONE IN ODONTOIATRIA	LAB. ODONTOTECNICO BONFIGLIOLI CCD SRL - Bologna	Odontoiatria	Emirati Arabi/Paesi del Golfo Arabico
22	4	ITALIAN FASHION DESIGN (I.F.D.)	Smart Leatherdi Tomassini Maria e C. - Mauro Pascoli (FC)	Moda/Lusso	India
23	5	ARTIPICO	Consorzio C.A.A.T. - Bologna	lavorazione oggetti artistici	Russia
24	6	MODART IN F.E.	Consorzio Moda in Italy - Bologna	Moda	Giappone
25	7	PROGETTO PER LA PROMOZIONE NEL MERCOSUR DELLE IMPRESE ARTIGIANE PRODUTTRICI DI IMPIANTI E DI ATTREZZATURE PER IL GIOCO, IL DIVERTIMENTO E IL TEMPO LIBERO	Ital-Resina di Di Talia Angelo - Ganaceto (MO)	Amusement / Tempo libero	Brasile/MERCOSUR
26	8	PROMOZIONE IN SVIZZERA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DELLE IMPRESE ARTIGIANE PIACENTINE CONSORZIATE	Consorzio Piacenza Alimentare - Piacenza	Agroalimentare	Svizzera
27	9	MANOPARMA - Speciale manifatture made in Italy - Ucraina	Consorzio Parma Couture - Parma	Moda	Ucraina
28	10	CARPITRADE TO WORLD	Consorzio ECO - Carpi (MO)	Moda	Tutti

Regione Friuli Venezia Giulia

Prog.	Grad.	TITOLO PROGETTO	BENIFICIARIO	SETTORE	PAESE DI DESTINAZIONE
29	1	GRUPPO ITALIAN FURNISHING SOLUTION SERVIZI CONTRACT PER IL QATAR	SERETTI SRL (capofila RT)	Manifatturiero Fabbricazione di porte	QATAR
30	2	PASSIONE ITALIANA PER LA MECCANICA DI PRECISIONE	OFFICINA ATTREZZERIA MECCANICA EDDI BRESSAN DI BRESSAN LUCA & C. S.N.C. (capofila RT)	Manifatturiero lavori meccanica generale	RUSSIA
31	3	I SERVIZI AVANZATI DELL'ARTIGIANATO NAUTICO PER IL MERCATO RUSSO	REBO YACHT SERVICE SRL (capofila RT)	Manifatturiero: inbarcazioni	RUSSIA

Regione Lazio

Prog.	Grad.	TITOLO PROGETTO	BENIFICIARIO	SETTORE	PAESE DI DESTINAZIONE
32	1	“LIVING TUSCIA”	Legnarte di Giuseppe De Masi (capofila)	Arredamento	Russia

Regione Liguria

Prog.	Grad.	TITOLO PROGETTO	BENIFICIARIO	SETTORE	PAESE DI DESTINAZIONE
33	1	Service Tunisia	Antares srl - Ameglia (SP)	Servizi manutentivi imbarcazioni da diporto	Tunisia

Regione Lombardia

Prog.	Grad.	TITOLO PROGETTO	BENIFICIARIO	SETTORE	PAESE DI DESTINAZIONE
34	1	Strategie di formazione e workshop nel settore dell'ediliza turistico-alberghiera e della gestione turistica per la Regione di Shangai	PROMEST - Milano	Turistico-Alberghiero	Cina
35	2	Partecipazione manifestazione OBUV workshop a Mosca e missione esplorativa a Novosibirks in collaborazione con Lombardia Point Distretto Federale Siberiano	CON.IT.EX Milano	Pelletteria	Russia
36	3	MOLDOVA – UN NUOVO MERCATO PER LE IMPRESE ARTIGIANE LOMBARDE DEL MACROSETTORE "ABITAZIONE"	LA NUOVA ITIS DI ROVERSI A.& C. SNC Brescia	Arredamento	Moldavia
37	4	Genio, cultura ed ambizione: eccellenze alimentari lombarde in Croazia	CONSORZIO LODIGIANO PER L'ESPORTAZIONE Lodi	Alimentare	Croazia
38	5	Percorsi di export e internazionalizzazione per l'artigianatro manifatturiero, 4A di eccellenza, Made in Lombardy - Area Mercato Cina (Shangai-Pechino)	GLOBO COSTRUZIONI Busnago (Mi)	Calzaturiero	Cina
39	6	PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE IMPRESE ARTIGIANE CALZATURIERE BRESCIANE	SIRIO SRL - Isolrella Bs)	Calzaturiero	Moldavia
40	7	L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DI UNA MICROFILIERA COSMETICA	OMNICOS GROUP SRL Romanengo (Cr)	Cosmesi	U.S.A.
41	8	INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA MECCANICA LOMBARDA	STRABLA SNC DI STRABLA LUCA E AUGUSTO Cologne (Bs	Meccanico	Turchia
42	9	Ucraina un mercato da acquisire	PAC Cantù (Co)	Arredamento	Ucraina
43	10	ITALIAN STYLE WORLDWIDE	VAMP S.R.L. Palazzolo S/O (Bs)	Abbigliamento	USA-Canada
44	11	Strategie di penetrazione delle imprese artigiane lombarde sul mercato cubano	PIU'39PROMITALY Sesto San Giovanni (Mi)	Servizi in ambito turistico-Alberghiero	Cuba

Regione Marche

Prog.	Grad.	TITOLO PROGETTO	BENIFICIARIO	SETTORE	PAESE DI DESTINAZIONE
45	1	Internazionalizzazione: superamento della path dependance delle imprese artigiane e detonatore dello sviluppo economico	Borsettificio Lara San Paul s.n.c. - Montegranaro (FM)	Calzaturiero e pelletteria	Russia e Ucraina
46	2	Acquisizione quote di mercato in Russia	Consorzio Elpidiense Export - Porto Sant'Elpidio (FM)	Calzaturiero	Russia
47	3	The Golden Craftsmen (Gli artigiani d'oro)	Consorzio Piceni Art For Job – San Benedetto del Tronto (AP)	Artigianato artistico e settore orafo	Emirati Arabi e Kuwait
48	4	Mesamarche	M.I.V. Cioccolata di Spadoni Ivan - Passo Ripe (AN)	Agroalimentare	Brasile
49	5	Progetto di sviluppo commerciale nei mercati russo e ucraino nel settore dell'arredamento e del contract d'arredamento	Mobili Avenanti srl – Fratterosa (PU)	Arredamento	Russia e Ucraina

Regione Piemonte

Prog.	Grad.	TITOLO PROGETTO	BENIFICIARIO	SETTORE	PAESE DI DESTINAZIONE
50	1	CORNER PIEMONTE/ITALIA 2008 ART. RUSSIA	CONSORZIO CANAVESE EXPORT	Alimentare	MOSCA
51	2	CORNER PIEMONTE/ ITALIA 2008 ART SVIZZERA	CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICO ALBERGHIERA DEL CANAVESE	Alimentare	SVIZZERA
52	3	RUBINETTERIA SANITARIA PIEMONTESE IN CINA	CONSORZIO ITALY EXPORT	Rubinetteria	SHANGHAI
53	4	TESSILE ABBIGLIAMENTO PIEMONTESE IN RUSSIA	CONSORZIO ITALY EXPORT	TESSILE	RUSSIA
54	5	LA CULTURA E IL GUSTO DELLA CUCINA TRADIZIONALE PIEMONTESE NEL MONDO	MONFORTE ACERBA DI RIBEZZO A.	Alimentare	U.S.A.
55	6	ITALIAN STYLE PER IL SUD.EST ASIATICO	G.GAGLIARDO VILLA MONTISEL S.R.L.	Alimentari Cartotecnica	THAILANDIA TAIWAN
56	7	EMIRATI ARABI UNITI ALL'APPROCCIO DI UN MERCATO FORTEMENTE RICETTIVO	ANNAPIU' S.R.L.	Abbigliamento o accessori	DUBAI
57	8	ORO LO STILE NELLE MANI	SANTAMARIA GIOIELLI	GIOIELLI	EAU E ARABIA SAUDITA
58	9	PIEMONTE NEL MONDO TIPICITA' GASTRONOMICHE ACQUESI	IL GERMOGLIO DI VOLPE R. & C.	Alimentazione	MOSCA E TOKIO
59	10	CARLO DEL CLAT	CASEIFICIO MONTOSO DI OSVALDO TURINA	Alimentazione	U.S.A.
60	11	CORNER PIEMONTE/ITALIA 2008 ART BRASILE	CONSORZIO I.C.I.M.	Alimentazione	BRASILE

Prog.	Grad.	TITOLO PROGETTO	BENIFICIARIO	SETTORE	PAESE DI DESTINAZIONE
61	12	I GIOIELLI DI TORINO IN ASIA	G. MARCHISIO & C. S.N.C.	GIOIELLI	INDIA E CINA
62	13	PEDALANDO VERSO L'EST	VITTORIA S.R.L.	Biciclette ed accessori	TAIWAN TAYPEI
63	14	PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL MOBILE DELLA TRADIZIONE VALLIGIANA DELLA VALVARAITA IN PAESI EXTRA UE STRATEGICI	DEGIOVANNI F.LLI DI DEGIOVANNI A. & C. S.A.S.	Arredamento	SVIZZERA

Regione Puglia

Prog.	Grad.	TITOLO PROGETTO	BENIFICIARIO	SETTORE	PAESE DI DESTINAZIONE
64	1	Espressione di artisti italiani del settore orafo - Promozione del marchio creato e registrato denominato "Gruppo Pallino"	Consorzio Export CO.RI. Bari	Arte orafa	India e Arabia Saudita

Regione Sicilia

Prog.	Grad.	TITOLO PROGETTO	BENIFICIARIO	SETTORE	PAESE DI DESTINAZIONE
65	1	I.R.E.A.	RTI Classimo di Salvatore Messina & C. Snc:	Arredo e complementi d'arredo	Russia e India
66	2	Brand Identity della filiera del legno di Camporeale.	RTI Pietro Modesto di Domenico Modesto & C. Srl:	Attività artigianale di Falegnameria	Tunisia
67	3	Mission imprese Iblee in Russia settore complementi arredo/casa.	RTI Godot Art Glass di Alessandro Di Rosa	Complementi arredo casa	Russia

Regione Toscana

Prog.	Grad.	TITOLO PROGETTO	BENIFICIARIO	SETTORE	PAESE DI DESTINAZIONE
68	1	Arts of Florence	Calimala Arts of Florence - Firenze	Falegnameria	U.S.A.
69	2	Radicamento commerciale in rep. Domenicana e area caraibica	Consorzio T.E.R.R.A - Lucca		Repubblica domenicana e area caraibica
70	3	Penetrazione in Cina	Consorzio Made in Florence - firenze	Fabbricazione prodotti in legno - tappezzeria - falegnameria	CINA
71	4	My silver collection	Argenteria Osvaldo Benvenuti snc - Firenze	Argenteria	Russia - Ucraina
72	5	Moda artigiana toscana exporta in Russia (Mater)	Consorzio Bimbo Italia - Arezzo	Calzatura non in gomma e accessori - Abbigliamento	Russia
73	6	USA : azioni di marketing strategico	Sapaf snc- Firenze	Fabbricazione borse	U.S.A.
74	7	L'Arno d'argento	Consorzio Ariento - Firenze	Argenteria	Ucraina - Svizzera
75	8	La pelletteria fiorentina a Tokio	Consorzio Stilnovo - Firenze	Fabbricazione borse	Giappone
76	9	Il mobile di Firenze in Russia	Florence Gift Pool Scarl - Firenze		Russia
77	10	Promozione gioielleria fiorentina	Consozio Firenze gioielli - Firenze	Fabbricazione oggetti gioielleria	Giappone - Hong Kong
78	11	Florence excellence	Stile legno di Susini L.&C.sas - Firenze	lavorazione legno e ferro battuto	Russia
79	12	STAR - Subfornitura tessile area Russia	Tessitura Lascilafari srl - Prato	Tessile	Russia
80	13	Internazionaliziamo i nostri interni	Promotrade Intern. Casa - Pistoia	Articoli tessili	Russia - Ucraina
81	14	L'oro fiorentino in USA	Noi giorielli srl - firenze	Settore orafo	U.S.A.
82	15	Lucca alimentare nel mondo	CEPAL - Lucca	Produzione gelati - Produzione olio	U.S.A.
83	16	Gold for east	G.S.Silver srl - Arezzo	Gioielleria	Cina - India
84	17	Golden dream	Gold Trend di Franchi Pier Paolo - Lucca	Gioielleria	Emirati Arabi

Regione Umbria

Prog.	Grad.	TITOLO PROGETTO	BENIFICIARIO	SETTORE	PAESE DI DESTINAZIONE
85	1	ECCELLENZE DELL'ARTIGIANATO UMBRO NEGLI STATI UNITI	Bizzirri s.r.l. - RTI	Ceramica artistica Mobili in stile	STATI UNITI
86	2	PROMOZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA NEGLI USA	Consorzio Ceramiche Umbre	Ceramica artistica	STATI UNITI

Regione Veneto

Prog.	Grad.	TITOLO PROGETTO	BENIFICIARIO	SETTORE	PAESE DI DESTINAZIONE
87	1	Partecipazione alla Fiera C.P.M. Collection Premiere Moscow (Mosca 25-28 febbraio 2009)	Rosanna Toniazzo - Maglificio Toniazzo - S. Martino di Lupari (PD)	Abbigliamento	Russia
88	2	Export Assistito della subfornitura meccanica nel mercato svizzero	Marcon Antonio - Italform s.n.c. - Marostica (VI)	Sub fornitura meccanica	Svizzera
89	3	Mosca e l'Artigianato Lapideo di Chiampo	Consorzio dei Marmisti della Valle del Chiampo Chiampo (VI)	Marmo	Russia
90	4	Italian Metal Design Argentina 2009	Ursula Lonardelli - L.A.M.M. - Lavorazioni Meccaniche Metalli s.r.l Tregnago (VR)	Meccanica	Argentina
91	5	Passione Casa in Russia	Celato Rito - Produzione Artistica oggetti in metallo Montebelluna (TV)	Arredamento	Russia
92	6	Arredamento di lusso artigiano	Benvenuto Vittorio - Benvenuto Mastri Vetrai Treviso	Arredamento	Russia
93	7	L'illuminazione veneta in Russia	Consorzio Export of Verona Verona	Illuminazione	Russia
94	8	Il Mobile Veneto in Russia e Azerbaijan"	Consorzio Export of Verona - Verona	Arredamento	Russia
95	9	Partecipazione alla Fiera Mebel di Mosca (24-28 novembre 2008)	Saoncella VittorioSaoncella s.n.c. Casale di Scodosia (PD)	Arredamento	Russia
96	10	Promozione Commerciale in Russia mediante la partecipazione alla Fiera "I saloni World Wide" di Mosca	Villari Cesare -Villari s.r.l. Solagna (VI)	Arredamento	Russia
97	11	Promozione Commerciale in Giappone attraverso la realizzazione di cene evento	Stenta Stefano Atelier Stimamiglio s.r.l. Vicenza	Plurisettoriale	Giappone

Prog.	Grad.	TITOLO PROGETTO	BENIFICIARIO	SETTORE	PAESE DI DESTINAZIONE
98	12	L'Agroalimentare Veneto in Usa e Canada	Consorzio Export of Verona	Agro-alimentare	Nord America
99	13	Dubai e l'Artigianato Lapideo di Chiampo	Consorzio dei Marmisti della Valle del Chiampo (VI)	Marmo	Emirati Arabi Uniti
100	14	Approccio al mercato Statunitense	Consorzio Padova Expor-Padova	Plurisettoriale	Stati Uniti
101	15	Approccio al mercato Sudafricano	Consorzio Padova Export Padova	Plurisettoriale	Sud Africa
102	16	White Fox	Ambrosi Michela -Quattro P. s.a.s.Vò Euganeo (PD)	Abbigliamento	Russia
103	17	Azioni preliminari per apertura nuova unità produttiva in Albania rivolta alla produzione materiali compositi innovativi per isolamento termico e acustico settore edilizia	Nichele Narciso Nichele F.lli s.n.c. Molvena (VI)	Edilizia	Albania
104	18	Venetian GoldSmiths	Sandonà Aurelio Sandonà Argenterie snc Treviso	Orafo	Australia
105	19	Meeting Internazionale della Calzatura e Workshop Paesi del Golfo	Artigianexport s.c.r.l. Borsea (RO)	Calzature	Emirati Arabi Uniti
106	20	Progetto di Promozione Integrata della Nautica	Artigianexport s.c.r.l. Borsea (RO)	Nautica	Croazia - Serbia

Le regioni che non figurano nella presente graduatoria provvederanno autonomamente a pubblicare i risultati a conclusione delle proprie procedure istruttorie.

Tali risultati, in ottemperanza con quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 12 febbraio 2008, integreranno di volta in volta la graduatoria nazionale consultabile sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.mincomes.it

08A07756

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Subitene»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1987 del 30 settembre 2008

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: SUBITENE, nella forma e confezione: «400 mg compresse effervescenti» 30 compresse, rilasciata alla Società UNIFARM S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Provina n. 3 - 38040 Frazione Ravina (Trento) - Italia, codice fiscale n. 00123510224, sono apportate le seguenti modifiche con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Denominazione: in sostituzione della denominazione «Subitene» nella forma e confezione: «400 mg compresse effervescenti» 30 compresse (A.I.C. n. 034764023) è ora autorizzata la denominazione «Ferens» nella forma e confezione: «400 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Codice di identificazione delle confezioni: alla confezione: «400 mg compresse effervescenti» 30 compresse è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 038553018 (in base 10), 14SKFU (in base 32).

Restano confermate le seguenti condizioni:

confezione: «400 mg compresse effervescenti» 30 compresse; A.I.C. n. 038553018 (in base 10), 14SKFU (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del prodotto finito: E-Pharma Trento S.p.A., 38040 Ravina (Trento) - Italia, via Provina n. 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Ibuprofene sodico diidrato 512 mg, pari a Ibuprofene 400 mg;

eccipienti: potassio carbonato 1530 mg; acido citrico anidro 797 mg; sorbitolo 376 mg; saccarina sodica 60 mg; aroma menta 50 mg; saccarosio monopalmitato 5 mg.

Produttore del principio attivo: Knoll Pharma Chemicals, NG2 3AA Nottingham (Gran Bretagna), 1 Thane Road West; Shasun Chemicals and Drugs Ltd, Periyakalapet, 605 172 014 Pondicherry (India).

Indicazioni terapeutiche:

come antireumatico in: osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrite scapolo-omerale, lombalgie, sciatalgie, radicolo-nevriti; fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva; artrite reumatoide, morbo di Still;

come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia: nella traumatologia accidentale e sportiva; nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici; in ostetricia: nel dolore post-episiotomico e post-partum; in ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea; in chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio; in oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia; in medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità (invariata): «A - Nota 66» (invariata); prezzo invariato.

Classificazione ai fini della fornitura (invariata): RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Altre condizioni: la confezione della specialità medicinale sopra indicata, continua a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 034764 presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti, contraddistinti dal numero A.I.C. n. 034764023 e dalla denominazione in precedenza attribuiti, non possono più essere venduti a decorrere dal 181° successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07744

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Leutrol»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1988 del 30 settembre 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto De Angeli S.r.l. (codice fiscale 10274200152) con sede legale e domicilio fiscale in loc. Prulli, 103/C - 50066 Reggello (Firenze).

Medicinale: LEUTROL.

Confezione:

A.I.C. n. 034280010 - 30 capsule 15 mg;

A.I.C. n. 034280026 - 30 capsule 7,5 mg;

A.I.C. n. 034280038 - «15 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 034280040 - «15 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 034280053 - «7,5 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 034280065 - «7,5 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 034280077 - «15 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 034280089 - «15 mg supposte» 12 supposte;

A.I.C. n. 034280091 - «7,5 mg supposte» 6 supposte;

A.I.C. n. 034280103 - «7,5 mg supposte» 12 supposte;

A.I.C. n. 034280115 - «7,5 mg supposte» 30 supposte;

A.I.C. n. 034280127 - «7,5 mg supposte» 60 supposte;

A.I.C. n. 034280139 - «7,5 mg supposte» 120 supposte;

A.I.C. n. 034280141 - «15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala;

A.I.C. n. 034280154 - «15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 2 fiale;

A.I.C. n. 034280166 - «15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale;

A.I.C. n. 034280178 - «15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale;

A.I.C. n. 034280180 - «15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 30 fiale;

A.I.C. n. 034280192 - «15 mg/1,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 50 fiale.

È ora trasferita alla società: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in loc. Prulli, 103/C - 50066 Reggello (Firenze).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07743

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tresiltan»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1989 del 30 settembre 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società O.P. Pharma S.r.l. (codice fiscale 11807680159) con sede legale e domicilio fiscale in via Torino, 51 - 20123 Milano.

Medicinale: TRESILTAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 036250013 «10 mg capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 036250025 «20 mg capsule molli» 30 capsule.

È ora trasferita alla società: Hexal S.p.a. (codice fiscale 01312320680) con sede legale e domicilio fiscale in Centro Direzionale Colleoni, palazzo Andromeda, via Paracelso, 16 - 20041 Agrate Brianza - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07742

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Necutrexol»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1990 del 30 settembre 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società O.P. Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 11807680159) con sede legale e domicilio fiscale in via Torino n. 51 - 20123 Milano.

Medicinale: NECUTREXOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036251015 - «10 mg capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 036251027 - «20 mg capsule molli» 30 capsule.

È ora trasferita alla società:

Sandoz S.p.A. (codice fiscale n. 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in largo Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A07745

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-252) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 1 0 2 7 *

€ 1,00